

Finanziaria

Novità pensionistiche

La Finanziaria 2008 di recente approvazione condiziona, come spesso è avvenuto negli ultimi anni, le politiche scolastiche.

Gli articoli in cui si parla di scuola sono molti: 9, 67, 94, 95, 98, 118, 148, 149.

Sinteticamente, i punti più salienti di cui riportiamo gli effetti per la scuola primaria riguardano:

1 - Edilizia scolastica.

La finanziaria, all'art. 67, prevede sia interventi di adeguamento antisismico sia costruzione di nuovi edifici in sostituzione di quelli ritenuti a rischio.

2 - Diminuzione dei posti di sostegno.

Per quanto concerne questa materia, il numero dei posti di sostegno a decorrere dal triennio 2008 - 2010, dovrà ridursi al 70% di quello attuale; si legge anche che il Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero delle Finanze, dovrebbe fornire i criteri per assicurare il contingente alle reali necessità di integrazione, in modo da non superare un rapporto medio di un insegnante ogni 2 alunni. Al fine di evitare nuovo precariato sono abrogate le disposizioni che consentono le "deroghe" per i casi certificati come gravi.

Al comma 4 tutto questo dev'essere realizzato riducendo la dotazione organica nell'arco di un triennio fino ad

arrivare al 70% rispetto a quello attivo nell'anno scolastico 2006/07.

Non si riesce proprio a capire come, diminuendo il numero dei sostegni e delle deroghe si possa arrivare a garantire un rapporto medio di uno a due.

3 - Ripristino dei concorsi pubblici biennali.

Al comma 6 dell'art. 94, vengono reintrodotti i concorsi pubblici ordinari a cadenza biennale e sulla base dei posti vacanti e disponibili realmente rilevati. (L'argomento è già stato trattato in modo approfondito nel numero di SAM-Notizie di dicembre).

4 - Detrazione per spese di aggiornamento.

Per l'anno 2008 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado (anche non di ruolo con incarico annuale), spetta una detrazione dall'imposta lorda del 19 per cento delle spese documentate e sostenute. L'importo massimo delle spese, su cui applicare la detrazione, è di 500 euro, per l'aggiornamento e per la formazione. In sostanza si riconosce una detrazione fiscale al massimo di 95 euro.

5 - Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola

(Continua a pagina 2)



C

o n

l'approvazione della finanziaria è diventato legge l'accordo con i sindacati in materia pensionistica che ha quindi apportato delle modifiche alla normativa in materia.

La scuola poi ha delle ulteriori specificità in quanto, come è noto, il personale scolastico è vincolato alla data del 1° settembre per le cessazioni dal servizio.

Vediamo quindi di riassumere la situazione attuale.

PENSIONE DI VECCHIAIA, nessun cambiamento:

- **Età** richiesta: 65 anni; le donne a richiesta 60'anni;
- **anzianità contributiva** minima: 20 anni, ridotta a 15 per coloro che erano in servizio al 31.12.1992.

PENSIONE DI ANZIANITA' per il personale della Scuola.

- Chi ha maturato entro il 31/12/2007 il requisito di 35 anni di anzianità contributiva e 57 di età potrà comunque andare in quiescenza in qualsiasi momento (fermo restando la data del 1° settembre successivo alla domanda);

- Chi maturerà 35 anni di contributi e 58 di età, entro il 31/12/2009, potrà andare in pensione dal 1° settembre

(Continua a pagina 2)

SOMMARIO

- Pag. 3** - Iscrizioni
- Pag. 4** - Calendario Scuola dell'infanzia
 - Periodi sabbatici per l'aggiornamento
 - TAR: un solo alunno disabile per classe
- Pag. 5** - Mobilità 2008 - 2009
- Pag. 6** - Ancora supplenti inesistenti
 - Genitori all'attacco
 - Ancora incertezze su aumenti ed arretrati
- Pag. 7** - Causa vinta dal SAM-Gilda di Napoli
 - Organici
 - Il pensiero dei lettori
- Pag. 8** - Quesitario

Finanziaria



(Continua da pagina 1)

(qualità del servizio).

Sempre all'art 94, i commi 7 e 8 annunciano l'emanazione di un atto di indirizzo, concordato

fra i vari Ministeri, per attuare un piano di sperimentazione triennale finalizzato ad innalzare, come obiettivo dichiarato, la qualità del servizio di istruzione (in realtà sembra trattarsi soprattutto di un progetto di contenimento della spesa pubblica). L'intervento dovrebbe prevedere un miglioramento:

- ❑ dell'offerta formativa;
- ❑ della distribuzione della rete scolastica;
- ❑ della formazione ed organizzazione delle classi;
- ❑ dei servizi offerti dalle singole scuole;
- ❑ del coordinamento con gli enti locali;
- ❑ dei rapporti insegnanti-studenti.

Inoltre:

- ◆ adeguamento dell'offerta scolastica sulla base dell'andamento demografico e
- ◆ costituzione di un organismo paritetico di coordinamento, sia a livello regionale che provinciale, finalizzato alla verifica e monitoraggio dei risultati ottenuti. Tale organismo opererà, in primo momento, a livello sperimentale. Successivamente, se riuscirà a realizzare effettiva economia di spesa, a livello di ordinamenti.

Per una maggiore qualificazione (???) dei servizi scolastici, nel triennio 2008/2010, con uno o più decreti, si procederà alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e non docente, che tra l'altro riduca il divario tra l'organico di diritto e la situazione di fatto (meno deroghe sull'o.d.f.). Dall'attuazione devono derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA), non inferiori a 40 milio-

ni di euro per l'anno 2008, a 160 milioni di euro per l'anno 2009, a 280 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

La clausola di salvaguardia prevista per il 2007, abrogata dall'art. 12 del D.L. 159, viene qui richiamata in relazione alla rimodulazione delle economie di spesa. Per questo motivo, **il sacrificio richiesto è di 11 mila posti (docenti e non docenti) per il 2008 e altrettanti per i due anni successivi: 33 mila in totale.** Infatti, la Finanziaria 2007 aveva previsto un taglio di circa 47 mila posti, ma i tecnici del ministero sono riusciti a racimolarne soltanto 15 mila. La differenza è stata distribuita nel triennio 2008-2010, attraverso questi interventi:

- ❑ aumento ancora di qualche decimo di punto del rapporto alunni/classi;
- ❑ riassorbimento totale degli insegnanti specialisti di Inglese della scuola primaria;
- ❑ taglio di quattro ore di lezione, oltre che nel primo, anche al secondo anno degli istituti professionali;
- ❑ riduzione delle bocciature al biennio delle superiori.

6 - Congedo per maternità in caso di adozione.

Il congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento è esteso di due mesi (da 3 a 5 mesi) e le relative modalità di fruizione sono differenziate tra adozioni nazionali (primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia) ed internazionali (anche durante il periodo di permanenza all'estero). Sono ampliate anche le modalità di fruizione dei congedi parentali:

- sono aboliti i limiti di età del minore (da 12 anni a 18);
- è aumentato il periodo dall'ingresso in famiglia entro il quale si può fruire del congedo parentale (dai primi tre anni a otto anni, purché non oltre il diciottesimo anno di età);
- resta ferma la corresponsione dell'indennità entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

La contribuzione figurativa del congedo per maternità e il riscatto del congedo parentale si applica solo al personale in servizio e non ai pensionati.

7 - Fondi da destinare all'INVALSI

L'art 95 autorizza la spesa finalizzata

al finanziamento delle attività dell'INVALSI.

8 - Risanamento degli edifici pubblici.

L'art. 98 destina fondi all'eliminazione dell'amianto dagli edifici pubblici, fra cui quelli scolastici.


9 - Riconversione e mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 148 tratta di "misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni". Si prevede un piano di mobilità intercompartimentale per sopperire alle carenze di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni e ciò coinvolge anche il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento. Sarà anche emanato un provvedimento per l'equiparazione dei profili professionali.

10 - Risorse per il contratto.

Come già precedentemente denunciato, all'art. 149, per il biennio 2008-2009, la finanziaria prevede solamente la copertura della vacanza contrattuale ma non i fondi per il rinnovo del contratto economico.

Michela Gallina



Novità pensionistiche

(Continua da pagina 1)

2009;

- Dal 1° gennaio 2010, per gli uomini soltanto, scatterà il requisito detto "quota 95" ovvero saranno richiesti o 59 anni di età e 36 di contributi, oppure 60 di età e 35 di contributi.

- Dal 1.1.2011 la soglia, sempre solo per gli uomini, salirà di un anno divenendo "quota 96".

- **Per le donne** non si applicano le quote 95 e 96 per il semplice motivo che, raggiunti i 60 anni, con almeno 20 di contributi hanno diritto alla pensione di vecchiaia.



Rino Di Meglio

➔ Iscrizioni 2008 - 2009

La CIRCOLARE MINISTERIALE N. 110 del 14 dicembre 2007, "**Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/2009**", fissa il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per il **30 gennaio 2008**.

Come ogni anno, l'iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Nel documento non sono presenti grandi novità di rilievo: anche per quest'anno la circolare riconferma la possibilità di **iscrizione anticipata**, il consolidarsi di questa "opportunità" ormai non ci trova neanche più indignati ma semmai rassegnati. Riportiamo di seguito le informazioni più rilevanti.

- Per quanto riguarda la **Scuola dell'infanzia**, possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2008. Possono, altresì, essere iscritti, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2008.

E' comunque esclusa la possibilità di iscrivere a scuole dell'infanzia bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 gennaio 2009. L'iscrizione di bambini che compiano il terzo anno dopo tale data è consentita solamente all'interno di **sezioni primavera** regolarmente costituite e autorizzate.

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole, nel rispetto delle dotazioni organiche.

Le Sezioni primavera, da questo anno scolastico 2007/2008, sono state avviate in forma sperimentale. Il nuovo servizio è indirizzato ai bambini di età compresa tra i 24 mesi (compiuti entro il 31 ottobre 2007) ed è attivato presso scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali o asili nido comunali o convenzionati e si realizza mediante specifica sezione appositamente costituita, con un proprio progetto educativo, spazi propri e personale specifico.

- Per quanto riguarda la **Scuola primaria**, hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2008; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2008 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2009.

I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento.

Il tempo-scuola ordinario funziona per un massimo di 30 ore settimanali

ed è comprensivo di orario obbligatorio e facoltativo opzionale (si ricorda che le famiglie devono indicare anche le materie opzionali, tre per la primaria). a cui può aggiungersi l'eventuale tempo dedicato alla mensa la cui fruizione è lasciata all'opzione delle famiglie (Ribadiamo che la Riforma Moratti non è stata abrogata e permangono dunque le disposizioni messe in atto dalla stessa).

L'offerta di tempo pieno, in base alla ripristinata norma legislativa (cfr. legge di conversione 25/10/2007, n. 176) e nei limiti di quanto previsto da tale disposizione, si avvale di un modello organizzativo unitario senza articolazione di momenti opzionali e fa-

coltativi, per complessive 40 ore settimanali.

L'iscrizione di alunni con disabilità avviene con presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito di appositi accertamenti collegiali. Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell'alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche per poter procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di assistenti educativi a carico dell'ente locale.

Nella circolare viene richiamata l'attenzione sul diritto dei **minori stranieri** di accedere all'istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d'anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione. Soprattutto, si evidenzia il fatto che per diversi di loro vi è il concreto rischio che non ottemperino all'obbligo, che siano avviati precocemente al lavoro minorile e, in particolare nelle grandi città, vengano sfruttati in forme di accattonaggio. In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. I colleghi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell'assegnazione dell'alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all'età, tenendo conto dell'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, dell'accertamento delle competenze possedute, di corso di studi seguito, titolo di studio posseduto, ecc..

Al momento dell'iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'**insegnamento della religione cattolica**. L'esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta.

La circolare richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici al **rispetto della privacy** durante lo svolgimento delle procedure d'iscrizione.

Michela Gallina



CALENDARIO SCUOLA dell'INFANZIA

Il Ministero della Pubblica Istruzione in data 14/12/07

ha diramato la Circolare Ministeriale n. 110, prot. n. AOODGOS/1032, al fine di rendere più funzionali gli adempimenti per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/2009.

Nella parte dedicata alla scuola dell'infanzia al capo 1.2 *Gli orari di funzionamento* (come specificato anche a pag. 3 di SAM-Notizie), si legge che gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e 50 ore settimanali.

Risulta da semplice operazione aritmetica che l'orario settimanale si riferisce a **35 settimane annue**, così come indicato dalle norme vigenti: L. 53/03 – DL 59/04 – CM n. 29/04.

Con tali argomentazioni, anche quest'anno il SAM-Gilda ha richiamato l'at-



tenzione dei presidenti delle regioni sul calendario scolastico della scuola dell'infanzia, chiedendo di non continuare a fissare il 30 giugno come termine tassativamente conclusivo delle attività educative.

Si auspica, al fine di facilitare ogni opportuna predisposizione organizzativa delle istituzioni scolastiche che il calendario di prossima emanazione da parte delle regioni **consideri la normativa vigente** ed espliciti la possibilità, per gli istituti, di adattare il calendario della scuola dell'infanzia alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, **ferme restando le 35 settimane di scuola**.

Chiara Moimas

Un segnale di civiltà

PERIODI SABBATICI per l'aggiornamento

Se la carriera scolastica degli alunni è insoddisfacente e il livello di istruzione in Italia è sempre più basso, la responsabilità è prioritariamente dei ragazzi e delle loro famiglie, che dedicano scarso impegno allo studio, e non degli insegnanti". Con queste parole Rino Di Meglio ha replicato al Ministro dell'Istruzione che tentava di scagionare le responsabilità di famiglie e studenti rispetto ai bassi rendimenti denunciati dai recenti rapporti dell'OCSE e al piano di emergenza per le scuole medie presentato al Consiglio dei Ministri. Le possibili cause del fenomeno sono molte, complesse ed intrecciate fra loro: l'atteggiamento verso gli impegni di studio richiesti dalla scuola è spesso superficiale e di scarso investimento, molte altre attività coinvolgono gli studenti togliendo loro lo spazio per lo studio personale che non può esaurirsi all'interno dei tempi di frequentazione scolastica. Il Coordinatore nazionale ha colto l'occasione per ribadire che chi insegnanti sono favorevoli all'aggiornamento professionale ma chiedono periodi di esonero dal servizio per frequentare le attività di formazione così come avviene per le altre categorie professionali e negli altri paesi occidentali industrializzati.

TAR: un solo alunno disabile per classe

Una sentenza del TAR del Lazio del 10 ottobre scorso è destinata a modificare significativamente i criteri generali di formazione delle classi.

La sentenza n. 9926/2007 stabilisce che all'interno di una classe non vi può essere più di un alunno diversamente abile, così come previsto dal DM n. 141/1999 il quale, all'art. 10, comma 2, recita testualmente: *"in una classe non vi può essere che un bambino diversamente abile"*. La sentenza, oltre a recepire in pieno quanto prescritto dal decreto, prevede che solo in via eccezionale sia possibile derogare al principio, ossia nel caso in cui uno dei due alunni sia portatore di handicap lievi.

Il ricorso è stato presentato dai genitori di un bambino autistico inserito in una classe in cui era già presente un altro alunno certificato.

Si tratta comunque di un pronunciamento dai risvolti ambivalenti: si viene a scongiurare la possibile creazione di classi "ghetto" con eccessiva concentrazione di situazioni problematiche e non sarà più consentito, come avvenuto per il passato, fare economia delle ore dell'insegnante di sostegno, affidandogli contemporaneamente due o più alunni all'interno di una stessa classe e diventerà interessante vedere come armonizzare il contenuto della sentenza con il contenuto della finanziaria 2008 che prevede ulteriori tagli al sostegno. Nello stesso tempo però, non sarà neppure possibile raddoppiare il numero di ore di sostegno sommando quelle di un alunno e quelle dell'altro all'interno di una stessa classe.

E ancora: se il principio è sicuramente positivo nelle classi di nuova formazione, sorgeranno nuovi problemi nelle classi già formate per decidere quale dei due alunni eventualmente destinare ad altra classe e privare quindi della continuità con i compagni e con gli insegnanti.

Nella sentenza sia pur dai risvolti incerti e da verificare, apprezziamo lo spirito dei giudici che è sicuramente quello di offrire un servizio di qualità finalizzato all'integrazione degli alunni diversamente abili e, se ci è consentito, si tratta di uno spirito di controtendenza rispetto alle scelte operate dall'attuale e dal precedente Governo.

Michela Gallina



Mobilità 2008 - 2009

Le principali novità

Il 5 febbraio prossimo scadranno i termini per presentare la richiesta di trasferimento o di passaggio di ruolo o cattedra. Ricordiamo a tutti gli interessati che presso le sedi SAM-Gilda sarà possibile trovare assistenza per la compilazione della domanda, mentre la modulistica è scaricabile dai siti:

- ◆ www.samnotizie.it o
- ◆ www.samgilda.it

Ricordiamo a **tutti gli insegnanti neo-assunti in ruolo** che quest'anno sono tenuti a presentare la domanda di trasferimento al fine di ottenere una sede di titolarità definitiva nella provincia, pena l'assegnazione d'ufficio di una sede residuale da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale. Per quest'anno le principali novità riguardano:

le precedenze per la 104/92

- nel caso in cui il docente che assiste un genitore con disabilità grave (art. 7 punto V) sia l'unico figlio convivente con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle.
- per ottenere il diritto alla precedenza L. 104/92 per l'assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente.

Precisazioni

- E' ribadito finalmente in forma chiara che per ottenere il passaggio di cattedra bisogna aver superato l'anno di prova o di formazione.
- L'obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si espleta anche passando da una di queste tipologie di posti all'altra.
- La normativa su "rientri e restituzione al ruolo o qualifica di prove-

nienza" (art. 5) si applica anche ai docenti assegnati agli IRRE, all'INDIRE ed all'INVALSI e collocati fuori ruolo che, a domanda, ora chiedono di rientrare in servizio nella scuola.

· Trasferimenti sui posti di lingua straniera nella scuola elementare: se si richiedono contestualmente posti comuni e posti di lingua straniera, il docente potrà indicare l'ordine di preferenza. In mancanza di indicazioni prevale la richiesta per posti di lingua straniera.

Docenti di religione cattolica

E' stata prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento



della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione nonchè la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell'ambito sia della stessa diocesi sia nell'ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione.

(Tratto da una sintesi a cura della Gilda di Napoli)

Calendario delle operazioni

Personale coinvolto	Data della comunicazione al CED	Pubblicazione dei movimenti	Termine ultimo per la revoca della domanda
Docenti scuola primaria	13 marzo	9 aprile	10 giorni prima della comunicazione al CED da parte degli Uffici Scolastici Provinciali
Docenti scuola dell'infanzia	3 aprile	24 aprile	
Docenti scuola secondaria di I grado	19 maggio	16 giugno	
Docenti scuola secondaria di II grado	21 aprile	19 maggio	
Personale educativo	21 aprile	12 maggio	
Personale ATA	22 maggio	19 giugno	

La richiesta di revoca della/delle domanda/e di movimento, inviata tramite la scuola di servizio ovvero presentata al competente U.S.P. della provincia di titolarità dell'interessato/a, può essere presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al CED (centro elaborazione dati) dei posti disponibili. (vedi seconda colonna).

Fa fede la data desumibile dal timbro della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di rinuncia ovvero il timbro dell'ufficio ricevente.

Le domande di rinuncia, inviate dopo tale data, possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.



ANCORA SUPPLENTI INESISTENTI



Le proteste, per la prassi vituperabile dell'arrangiarsi senza chiamare supplenti, permangono e si consolidano, per lo più in suppliche ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori Regionali e, nei casi di rabbia estrema, persino al Ministro. I risultati sono pochini e si rischia di essere patetici, nel richiamare al dovere, da maestri, coloro che dovrebbero essere i garanti delle leggi e dei regolamenti: dobbiamo far da insegnanti anche ai nostri "superiori"? Dobbiamo *spiegare* i danni che derivano alla scuola ed agli alunni da questa

incapacità di assumersi responsabilità da parte dell'Amministrazione scolastica? Per davvero non lo sanno?

In un Istituto con due scuole elementari, da due mesi, si suddividono i bambini rimasti senza il docente, si distribuiscono nelle diverse classi funzionanti ... e si fa lezione comunque.

In un documento, approvato da tutti i convenuti ad un'assemblea sindacale dei docenti, sono stati denunciati i disagi subiti sia nelle classi ospitanti, sia nei bambini ospitati, la parziale interruzione o variazione della didattica programmata. Si lamenta che vengono accollate responsabilità sostanziali e formali dal punto di vista della sicurezza, sia nei momenti di ricreazione sia in quelli di attività nelle classi e sia nei momenti di uscita: mancano, infatti, gli elenchi nominativi degli alunni i quali vengono affidati ad insegnanti, che non li conoscono e non possono identificarli, soprattutto nel caso il numero degli ospiti sia notevole. E' disastrosa la sicurezza e non è dato valore al funzionamento didattico.

Ci sarebbe da aggiungere anche il mancato rispetto del Regolamento delle supplenze e il mancato guadagno da parte di chi ne aveva diritto.

Si attende di riscontrare un'azione legale e decisa da parte di genitori che finalmente si ergeranno a difesa dei figli, denunciando le ripetute interruzioni di pubblico servizio.

Giuliana Bagliani

**Lettera di protesta
Contro il mancato rispetto del contratto**

Ancora incertezze su aumenti ed arretrati

OGGETTO: protesta per mancato rispetto termini contrattuali.

Abbiamo contattato il centro di calcolo del Ministero dell'Economia e Finanze per ottenere notizie circa l'adeguamento degli stipendi e la corresponsione degli aumenti contrattuali relativi al CCNL della Scuola. La risposta sconcertante è stata: "Siamo ancora in attesa di ricevere istruzioni in merito, ad oggi non pervenute".

Considerando che il contratto è stato chiuso alla fine del biennio, anziché all'inizio, per responsabilità esclusiva della parte pubblica, con grave danno per i docenti già colpiti duramente dalla perdita del valore d'acquisto degli stipendi, riteniamo che ulteriori ritardi siano del tutto inaccettabili. La invitiamo quindi ad un intervento urgente presso il MEF. Con l'occasione, rileviamo che, nonostante una precisa richiesta dell'ARAN concordata in sede di apertura della sequenza contrattuale, lo scorso 19 dicembre, ad oggi gli uffici del Suo Ministero non hanno ancora fornito le informazioni richieste relative all'esatto ammontare delle somme disponibili per la contrattazione integrativa d'Istituto.

In attesa di un urgente riscontro, invio cordiali saluti.



**Il Coordinatore nazionale
Rino Di Meglio**

Genitori all'attacco

Finalmente un segnale positivo da parte delle autorità rompe il silenzio sulla situazione spinosa della mancata nomina delle supplenti.

Il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Bologna, ha ascoltato una delegazione di genitori a lui rivoltisi per lamentare la ripetuta mancata nomina di supplenti da parte del dirigente scolastico, con conseguente sistematico smistamento e suddivisione degli alunni in altre classi (aberrazione da noi più volte denunciata in SAM-Notizie). Lo stesso dirigente ha sollecitato i genitori a segnalare ogni eventuale irregolarità, ribadendo, senza mezzi termini, che le nomine devono essere tempestive anche per assenze di pochi giorni e che comunque non sia assolutamente lecito dividere gli alunni e distribuirli in altre classi.

Ha anche aggiunto che in casi di emergenza, i dirigenti scolastici sono tenuti a supplire gli insegnanti assenti e come non spetti all'insegnante di sostegno sostituire il collega titolare della classe se assente (salvo nel caso in cui manchi anche l'alunno certificato assegnato al sostegno).

Ci conforta sentire che i concetti più volte da noi ribaditi ora vengano sostenuti anche da un Direttore dell'Ufficio Scolastico provinciale di un'importante città e auspichiamo che sia l'inizio di un'inversione di tendenza che porti al superamento del diffuso malcostume dilagante soprattutto le scuole del nord d'Italia.

M. G.

Roma, 11.01.2008

Al Ministro della Pubblica Istruzione
Dott. Giuseppe Fioroni

Causa vinta dal SAM-Gilda di Napoli

E' legittima l'assegnazione provvisoria in verticale

E' legittima l'assegnazione provvisoria in verticale, da un grado di scuola inferiore ad uno superiore, senza la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola. E' quanto ha sostenuto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli che, con Ordinanza del 29/10/2007, ha condannato l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli ed ha riconosciuto ad un nostro iscritto il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria, da un grado di scuola inferiore (ad esempio primaria), ad uno superiore (ad esempio secondaria), senza la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola (ossia la scuola primaria).

In altre parole il Giudice del Lavoro ha riconosciuto l'illegittimità dell'art. 7 del Contratto Decentrato Regionale della Campania, sottoscritto così come voluto dal Dr. Bottino (Direttore regionale) e dalle altre OO.SS. e fortemente contestato soltanto dalla Federazione GILDA-UNAMS. Infatti, nonostante il SAM-Gilda avesse più volte evidenziato l'illegittimità di tale articolo, in netto contrasto con i principi stabiliti dalla contrattazione nazionale, il Dirigente non ha accolto il richiamo ostinandosi a difendere una posizione che derogava palesemente in senso peggiorativo il contratto nazionale. Il SAM-Gilda si è trovato così costretto ad intervenire a mezzo dello Studio Legale dell'Avvocato Verlingieri Katiucia e soci di Benevento, per difendere l'iscritto in giudizio.

Risultato: a conferma che la tesi sostenuta era esatta, abbiamo ottenuto non soltanto il riconoscimento del diritto all'assegnazione provvisoria secca in verticale, ma anche la condanna alle spese delle Amministrazioni in questione.

Gaetano Mattera

ORGANICI

Dal 1° settembre 11 MILA posti di lavoro in meno

QUALITÀ DELLA SCUOLA SEMPRE PIÙ BASSA!

La scure del Governo continua ad abbattersi sulla scuola, cancellando migliaia di posti di lavoro. Risultato: si svuotano le cattedre e si condanna l'istruzione italiana a scendere a un livello sempre più basso.



A lanciare l'allarme è la Gilda degli Insegnanti che denuncia il taglio di 11 mila posti nell'organico già a partire dal prossimo primo settembre. "Una linea - attacca il coordinatore nazionale Rino Di Meglio - che Palazzo Chigi intende adottare anche nei prossimi anni, fino ad arrivare, nel 2010/2011, a 33 mila posti di lavoro in meno. Dal prossimo anno i tagli peseranno per 6 mila unità nelle scuole superiori e 5 mila nella scuola primaria. Per il momento - spiega Di Meglio - non saranno toccate la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado. Ma non potranno più essere assegnati posti di sostegno in deroga per i casi più gravi e, quindi, a molti alunni disabili non potrà essere pienamente garantito il diritto allo studio".

Abolizione delle sperimentazioni nei licei, diminuzione del numero degli indirizzi, eliminazione dell'organico funzionale nelle primarie e in tutti gli ordini e gradi di scuola: "Così - denuncia ancora la Gilda - saranno operati i tagli annunciati. E ad aggravare ulteriormente la situazione - aggiunge il coordinatore nazionale - sarà il sovraffollamento delle classi, che potranno essere formate anche da 33 alunni, compromettendo la sicurezza e la salute di allievi e insegnanti. È evidente - conclude Di Meglio - che esiste una stretta correlazione tra i tagli costanti con i quali, da oltre un decennio, i governi stanno sistematicamente colpendo la scuola statale, e il continuo peggioramento della qualità dell'istruzione rilevato anche dai rapporti dell'Ocse".

(Roma, 7 gennaio 2008 - UFFICIO STAMPA GILDA INSEGNANTI)

Il pensiero dei lettori

Gentili colleghi - Superstipendi ed ENAM

sono un'insegnante della primaria iscritta al vostro sindacato. Sono venuta a sapere che ci sono dei colleghi che, dopo un concorso, costituito solo da una prova scritta, presso il Ministero degli Esteri, percepiscono, lavorando all'estero, uno stipendio che può arrivare a superare i seimila euro mensili (compreso un assegno di mille euro per il coniuge che non lavora, anche se residente in Italia!).

Ora mi domando e vi domando: la nostra categoria è a conoscenza di questo pianeta, non molto pubblicizzato, di insegnanti strapagati? E' accettabile che esistano centinaia e centinaia di "selezionati colleghi" e loro familiari pagati così profumatamente, quando la maggior parte di noi non arriva a percepire mensilmente neanche 1500 euro?

E dovendo (quasi) tutti noi "stringere la cinghia", cosa si può fare per eliminare, almeno, l'anacronistica e obbligatoria trattenuta ENAM che ci toglie soldi senza darci nessuna possibilità di scelta? Avevo letto, in più occasioni, numerosi vostri articoli sull'argomento, ed avevo sperato, assieme a molti colleghi, che qualcosa potesse finalmente cambiare.

Ringraziandovi per l'attenzione. Distinti saluti.

Roma 6/1/2008

M.I.

Cara collega,

Per quanto riguarda la trattenuta ENAM, il SAM-Gilda ha avviato un ricorso pilota nella provincia di Frosinone, ricorso tuttora in atto. Purtroppo a causa dei tempi bibilici della giustizia italiana non siamo ancora in grado di darti una risposta, ma rimaniamo in fiduciosa attesa.





Quesitario

In questa rubrica daremo risposta ai vostri quesiti



Passaggio a posto comune

Sono un'insegnante specialista di lingua inglese, ho superato l'anno di prova lo scorso anno e vorrei sapere se mi è possibile chiedere il passaggio a posto comune, in che modo e se c'è un numero di anni in cui sono vincolata ad insegnare inglese visto che sono stata assunta per quello.

Grazie

Lucilla P.

Cara Lucilla, sì in realtà esiste uno sbarramento: in base a quanto previsto nel Contratto nazionale sulla mobilità potrai presentare la domanda di trasferimento per passaggio a posto comune soltanto a partire dal terzo anno di ruolo, quindi nel tuo caso, devi aspettare il prossimo anno.

Convocazioni improvvise

Sono una vostra iscritta da anni e ho abbastanza urgenza di avere dei chiarimenti in merito ad alcune questioni.

Chiedo se sia normale che un dirigente faccia una convocazione del team "oggi per il giorno successivo" e se ci siano dei termini entro i quali il dirigente può convocare.

Chiedo inoltre che cosa si possa fare se il dirigente è reticente a protocolmare una relazione dei docenti che descrivono la situazione di difficoltà

della classe nella quale si trovano ad operare.
Grazie

Maria V. F.

Gentile collega, come più volte abbiamo chiarito, gli impegni collegiali ordinari devono essere contenuti nel piano annuale delle attività in quanto il docente, come tutti i lavoratori, ha diritto a conoscere in anticipo i propri impegni di lavoro. Se gli impegni hanno carattere straordinario è bene che la contrattazione d'Istituto stabilisca dei tempi minimi di preavviso (ad esempio 5 giorni) a meno che non si tratti di vere e proprie emergenze, ma non credo sia il vostro caso visto che si tratta di atteggiamento ripetuto. Sempre in contrattazione, dovrebbe essere stabilito anche il compenso per questi impegni straordinari che non rientrano negli obblighi di servizio contrattuali. Per gli incontri già svolti in passato ci sono 5 anni di tempo per richiedere la retribuzione al dirigente. E' fatto obbligo a tutti i pubblici uffici di protocollare immediatamente la corrispondenza in arrivo, se l'ufficio è inadempiente, avverti la sede provinciale del sindacato che manderà una diffida scritta all'amministrazione della tua scuola.

Lutto

Sono un'insegnante precaria, sono stata colpita da grave lutto, è morta mia mamma che tra l'altro viveva al sud mentre io svolgo l'incarico in una provincia del nord. Vorrei sapere di quanti giorni posso

usufruire, viaggio compreso, per il lutto e per passare qualche giorno assieme ai miei familiari.

Grazie.

Veronica D.

Cara Veronica, siamo sentitamente dispiaciuti per quello che ti è successo. In base al contratto, se hai una nomina annuale, hai diritto a tre giorni di permesso retribuiti per lutto e a 6 giorni di assenza per motivi di famiglia e personali, questi ultimi però senza assegni. Se non dovessero essere sufficienti puoi chiedere dei giorni di aspettativa per motivi di famiglia, anche questi senza assegni.

Trasferimento

Sono un'insegnante di scuola primaria, assunta in ruolo lo scorso anno, l'estate scorsa ho chiesto l'assegnazione provvisoria fuori provincia per lavorare nel paese dove risiedo con i miei familiari, vorrei sapere da quando potrò chiedere il trasferimento in un'altra provincia e se quest'anno dovrò ripresentare la domanda di assegnazione.

Grazie

Clotilde M.

Cara Clotilde, potrai presentare la domanda di trasferimento a partire dal prossimo anno (il terzo dalla nomina in ruolo), sia nella provincia di attuale titolarità, sia in altra provincia. Per quest'anno potrai invece ripresentare a fine giugno la domanda di assegnazione provvisoria.